

## ESCLUSIVAMENTE TRAMITE FAX



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Roma, 23 GEN. 2008

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle  
Dogane Tutte

LORO SEDI

Protocollo: 217/ACVCT/V

Agli Uffici delle Dogane Tutti

LORO SEDI

Ri:

All'ASSITOL - ASSOBIODIESEL (fax 0669940118)

All'ASSOCOSTIERI - Unione Produttori Biodiesel  
(fax 065011697)

All'UNIONE PETROLIFERA (fax 0659602925)

All'ASSOPETROLI (fax 066861862)

Alla CONFINDUSTRIA (fax 065903684)

Alla CONFAPI (fax 066791488)

Alla EBB - EUROPEAN BIODIESEL BOARD  
(fax +3227377696)

Alle Ditte:

AGROINVEST (fax +302310708895)

BIODIESEL KARTEN (fax +43425590812)

BIODIESEL VIENNA (fax +4312800213301)

BIONOR (fax +34945337181)

CAFFARO (fax 0362514683)

CAMPA - BIODIESEL (fax +499331981550)

COMLUBE (fax 0302130479)

DP LUBRIFICANTI (fax 0692850471)

FOX PETROLI (fax 0721403505)

GDR BIOCARBURANTI (fax 0292103893)

ITAL BI OIL (fax 0806901767)

ITAL GREEN OIL (fax 0806901767)

MYTHEN (fax 0267971125)

NEW (fax +4923654986570)

NOVAOL AUSTRIA (fax +43216260693)

DIESTER INDUSTRIE (fax +33140694912)

NOVAOL ITALIA (fax 0258210569)

OIL.B (fax 0105472356)

POLIOLI (fax 0161391238)

RHEINISCHE BIO ESTER (fax +4921316652320)

ALPHA TRADING SPA (fax 0105472356 oppure  
0105472213)

AREA CENTRALE VERIFICHE E CONTROLLI TRIBUTI DOGANALI ACCISE - LABORATORI CHIMICI

Ufficio metodologia e controllo sul deposito, sulle lavorazioni e sugli impieghi

00143 Roma, Via Caracci 71 - Telefono +39 06 5024 6457 - Telefax +39 06 5024 3087 - e-mail: dogane.verifiche.deposito@agenziaidogane.it

**OGGETTO:** Biodiesel. Art.1, comma 374, legge 27.12.2006, n.296. Impiego miscele biodiesel-olio combustibile per riscaldamento.

Sono pervenute alla scrivente richieste da parte di Associazioni di categoria ed operatori economici del settore volte a consentire l'utilizzo, fino alla fine della campagna invernale, del biodiesel in origine ascrivito al contingente B in miscela con olio combustibile per uso riscaldamento.

Tanto in considerazione delle intervenute modifiche al quadro giuridico dell'agevolazione di che trattasi apportate dall'art.26, comma 4-ter, della legge 29.11.2007, n.222.

Al riguardo, va considerato che fino alla data del 1° dicembre 2007, data di entrata in vigore della nuova disciplina fissata dalla legge n.222/2007, il contingente A ed il contingente B di biodiesel si trovavano in differenti posizioni fiscali e che per il contingente B era consentito l'impiego in combustione di prodotto puro o in miscela.

A ciò si aggiunge che, per i quantitativi di contingente biodiesel già assegnati agli operatori, il comma 4-quater dell'art.26 della legge n.222/2007 ha stabilito che il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per immetterli in consumo è prorogato al 30 giugno 2008.

Su tali basi, si segnala che i quantitativi di biodiesel ascritti al contingente B possono continuare ad essere utilizzati in miscela con l'olio combustibile negli impieghi di combustione fino ad esaurimento del contingente medesimo e, comunque, entro il termine del 30 giugno 2008.

Stante quanto sopra, restano valide per l'impiego dei quantitativi di biodiesel utilizzati in miscela con l'olio combustibile le istruzioni già emanate per il controllo delle frazioni di contingente, ivi inclusi gli adempimenti in materia di contabilizzazione del prodotto.

per il Direttore dell'Area Centrale a.p.f.  
Dr. Mauro Piagnerelli

